

**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE NELL'ANNO 2021
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995**

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO

Organo di Indirizzo

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 23) *
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Alessandra Contenti - Serenella Conti - Lorenzo Giovannetti	febbraio 2026	cinque anni	D.P.G.R. 01.02.2021, n. 4

Compenso

Indennità e compensi stabiliti all'articolo 14 dello Statuto della Fondazione (*).

* [Statuto](#) della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto

ORGANI

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- 1 – l'Assemblea dei Soci;
- 2 – l'Organo di Indirizzo;
- 3 – il Consiglio di Amministrazione;
- 4 – il Presidente;
- 5 – Il Collegio dei Revisori;
- 6 – Il Segretario Generale.

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6 (Organi: requisiti ed obblighi)

1. Ciascun organo collegiale della Fondazione è composto in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti nel comune di Spoleto, nonché la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

2. I componenti degli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, in possesso di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal successivo comma 7 e dall'art. 7 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8.

3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro individuati processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'ente, nonché modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.

4. I componenti degli organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi.

5. La qualità di componente degli organi non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

6. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali e collettivi, espressi dagli enti designati.

7. I componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati.

Art. 7 (Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27.12.1956, n. 1423, o della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per un qualunque delitto non colposo.

2. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.

Art. 8 (Cause di incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, né la carica di Segretario Generale, con esclusione quanto a quest'ultima carica di quanto previsto alla seguente lettera b) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione:

a) il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e affini sino al secondo grado incluso dei membri dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale;

b) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti in linea retta fino al secondo grado incluso;

c) coloro che ricoprono cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;

d) coloro che ricoprono, o che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, cariche di Governo nazionale, esercitino, o che abbiano esercitato negli ultimi tre anni, funzioni giurisdizionali, che siano, o che siano stati negli ultimi tre anni membri del Parlamento nazionale o di quello dell'Unione Europea, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e dei relativi organi di controllo, nonché amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, delle Unioni di comuni, delle Aziende speciali, delle Comunità Montane e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

e) coloro che esercitano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti a cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questo rapporti organici, di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali;

f) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, esclusi quelli istituiti o partecipati dalla Fondazione;

g) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;

h) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 153;

i) coloro che ricoprono, o che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, un ruolo esecutivo o direttivo di partiti politici o di movimenti politici a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

2. Le previsioni delle lettere b) e g) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti dell'Assemblea.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

4. Ferma restando la previsione di cui all'art. 15, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo decade dal primo.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

8. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
9. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
10. Non possono essere nominati componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, né possono essere nominati alla carica di Segretario Generale della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. d).

Art. 9 (Conflitto di interessi)

1. I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Per quanto concerne il Segretario Generale l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione.
2. L'organo competente adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, nonché il provvedimento di decadenza nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente.

Art. 14 (Corrispettivi per i componenti degli organi)

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.
2. Ai componenti dell'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, nonché, limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Spoleto, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, con parere favorevole del Collegio dei Revisori.
3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, nonché, limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Spoleto, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori per quanto attiene a quelli spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO TERZO ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 20 (Composizione e durata)

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 16 membri.
2. L'Assemblea dei Soci provvede a designare otto componenti dell'Organo di Indirizzo.
3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati:
 - 1 dalla Regione dell'Umbria;
 - 2 dal Comune di Spoleto;
 - 1 dal Comune di Norcia e dal Comune di Cascia a rotazione;
 - 1 dall'Arcidiocesi di Spoleto – Norcia;
 - 1 dal Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto;
 - 1 dall'Istituzione Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli", Spoleto;
 - 1 dalla Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, Spoleto.
4. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
5. I componenti dell'Organo di Indirizzo rimangono in carica cinque anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo. Alla scadenza del mandato rimangono in carica fino al subentro dei successori.
6. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, l'Organo di Indirizzo è reintegrato con le modalità previste nell'art. 22.
7. Ai fini del limite massimo di due mandati consecutivi esperibili indipendentemente dall'organo interessato, il mandato del singolo componente non va computato qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto dallo statuto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non vanno ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un organo della Fondazione; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
8. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
9. Alla cessazione del mandato i componenti dell'Organo di Indirizzo non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione prima che siano trascorsi almeno 24 mesi.

Art. 21 (Requisiti ed indirizzi per la designazione)

1. L'Assemblea dei Soci e gli enti cui spetta la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo devono attenersi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità ed in particolare:
 - a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno la metà di essi deve essere residente da almeno tre anni nel comune indicato nell'art. 1 dello Statuto;
 - b) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 8, commi 1, 3, 5, 7 e 8;
 - c) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui all'art. 6.
2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'Organo di Indirizzo può individuare preventivamente ed oggettivamente gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto.

Art. 23 (Competenze)

1. L'Organo di Indirizzo provvede:
 - a) alla nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo, e, previo parere del Collegio dei Revisori, alla determinazione delle indennità di presenza e dei rimborsi spese ai propri componenti; il rimborso spese spetta esclusivamente ai componenti che risiedono o sono domiciliati fuori dal comune di Spoleto;
 - b) alla elezione del Vice Presidente nel proprio ambito;
 - c) alla individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)-bis del D.Lgs. 153, in conformità ai criteri di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 153, ed alla redazione ed approvazione del documento programmatico triennale;
 - d) alla approvazione delle modifiche dello Statuto;
 - e) alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 5 – seconda parte – del Regolamento entro 30 giorni dal ricevimento delle designazioni;
 - f) alla nomina, previa fissazione del relativo numero nell'ambito del minimo e massimo ex art. 25, comma 1, del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei componenti l'Organo di Indirizzo; alla determinazione e modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché alla loro revoca ai sensi dell'art 25, 9° comma;
 - g) alla nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Revisori; alla determinazione e modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché alla loro revoca per giusta causa ai sensi dell'art. 29, 12° comma;
 - h) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
 - i) alla approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale;
 - j) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - k) alla approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione;
 - l) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
 - m) alla nomina di commissioni consultive e di studio, determinandone i compiti, la composizione ed i compensi con il parere favorevole del Collegio dei Revisori nel caso in cui, nell'ambito delle stesse, siano nominati membri dell'Organo di Indirizzo, ai quali possono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute;
 - n) alla adozione dei regolamenti sulle materie di propria competenza;
 - o) alla verifica dei risultati di gestione;
 - p) all'affidamento dell'eventuale incarico di certificazione del bilancio a primarie società di revisione italiane od estere;
 - q) all'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative, con esclusione della copertura del rischio nei casi di dolo e colpa grave, relative alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dei componenti dell'Organo di Indirizzo.
2. L'Organo di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all'assolvimento di compiti particolari, determinandone l'oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui alle lettere j), k) e l) l'Organo di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione."

FONDAZIONE MARZOLINI

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [Statuto della Fondazione \(artt. 2, 6, 7, 8, 9, 14\) *](#)
- [I.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Francesco Vignaroli	07.02.2025	quattro anni	D.P.G.R. 08.02.2021 n. 5

Compenso

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

* [Statuto](#):

Art. 2 - Scopo istituzionale, attività accessorie e connesse e ambito territoriale

La fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare la Fondazione Marzolini intende continuare a perseguire gli scopi che furono indicati dal suo fondatore Monsignor Nazareno Marzolini nel rogito fondativo del 27.09.1914 ma nel contempo ritiene necessario aggiornarli tenendo conto della mutata realtà sociale, economica e istituzionale odierna. Il fine educativo formativo e assistenziale del mondo giovanile (soprattutto femminile) si conferma come il principale scopo istituzionale, da perseguire direttamente in proprio o anche attraverso le agenzie educative, le istituzioni e gli enti pubblici del territorio, attivando percorsi di sensibilizzazione e di promozioni di studi e ricerche, coinvolgendo le scuole del territorio e l'Università di Perugia.

La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché a procurarsi i mezzi finanziari ed economici.

La Fondazione potrà perseguire gli scopi sociali anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti. La Fondazione potrà raccogliere fondi, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

La Fondazione nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili ed opportune, compatibili con il presente Statuto.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse.

La Fondazione opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Umbria.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il CdA è composto da 5 (cinque) membri di cui:

- n. 1 membro di diritto appartenente alla famiglia Marzolini;
- n. 1 membro nominato dal Comune di Perugia;
- n. 1 membro nominato dalla Regione Umbria;
- n. 1 membro nominato dall'Arcidiocesi di Perugia;
- n. 1 membro nominato dal Capitolo della Cattedrale di Perugia.

Il membro di diritto dura in carica a vita, gli altri membri durano in carica 4 anni, dalla data di insediamento dell'Organo, essi non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione.

Alla naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione deve essere effettuata la ricostituzione del C.d.A.. Qualora i discendenti della famiglia Marzolini venissero a mancare, la nomina del membro di diritto spetterà alla Caritas di Perugia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 dell'originario Statuto.

Il C.d.A. si insedia su convocazione del presidente uscente.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 8 - Requisiti di onorabilità

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

Art. 9 - Cause di incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

siano dipendenti della Fondazione;

abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;

che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;

versino in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione;

subiscano una condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7 lett. b);

subiscano l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 14 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di garantirne il regolare funzionamento, in particolare:

approvare lo statuto e le modifiche statutarie;

approvare eventuali regolamenti interni di organizzazione e amministrazione;

approvare programmi della Fondazione e darne attuazione;

approvare il bilancio di esercizio e redigere la relazione integrativa;

determinare le dotazioni finanziarie, strumentali e organiche, ai fini del raggiungimento dello scopo e dei servizi espletati dalla Fondazione;

deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;

accettare eredità, legati, donazioni, nonché approvare le variazioni patrimoniali;

dichiarare la decadenza dei consiglieri;

assumere tutte le decisioni opportune in merito al personale e alle risorse umane, se eventualmente presenti;

proporre all'autorità competente l'estinzione della Fondazione;

eleggere il Presidente;

nominare il revisore e stabilire il relativo compenso;

nominare tra i suoi componenti il Segretario;

adottare ogni altro provvedimento di competenza della Fondazione anche non previsto dallo Statuto.

L'approvazione dello Statuto, delle sue modifiche, delle variazioni patrimoniali, richiedono la presenza e il voto favorevole di almeno cinque consiglieri su sette aventi diritto."

**ASSOCIAZIONE “SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E CENTRO STUDI
PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI CENTRI STORICI
IN TERRITORI INSTABILI” - ALTA SCUOLA**

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (Artt. 12, 13, 14) *
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Giovanni Selli - Stefano Antonio Sotgia	17.02.2024	tre anni	D.P.G.R. 18.02.2021, n. 7

Compenso

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'espletamento delle proprie funzioni ha diritto al gettone di presenza, al rimborso delle spese e ad un compenso forfettario, in una misura stabilita dall'Assemblea dei Soci, come prescritto dall'art. 11, comma 7 dello Statuto vigente. I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive, ai sensi dell'art. 14, comma 7 dello Statuto.

*** Statuto:**

Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) due membri nominati dal Socio Fondatore Regione Umbria, uno dei quali assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) tre membri nominati rispettivamente dal Socio Fondatore Comune di Orvieto, dal Socio Fondatore Comune di Todi e dal Socio Comune di Spoleto;

Omissis.

4. I membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati più volte, anche non consecutive.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare su ogni argomento utile al raggiungimento degli scopi statutari dell'Alta Scuola.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) predispone annualmente il bilancio preventivo, quello consuntivo, la relazione sulle attività svolte e quella sulle attività programmate;
- b) predispone, con il supporto del Consiglio Scientifico, i programmi annuali e pluriennali dell'attività didattica, scientifica e di ricerca di cui al comma 4, lettere b e c dell'art. 1;
- c) assume ogni decisione in merito alle prestazioni e ai servizi di cui al comma 4 dell'art. 1;
- d) delibera sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie di personale dell'Alta Scuola;
- e) approva gli eventuali Regolamenti interni concernenti l'organizzazione e la funzionalità degli Organi dell'Associazione;
- f) nomina e revoca il Segretario dell'Associazione.

Art. 14 - Organizzazione interna del Consiglio di amministrazione

Omissis.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili più volte.

Omissis.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.”.

FONDAZIONE ANGELO CELLI PER UNA CULTURA DELLA SALUTE

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (Art. 7)*
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Mauro Bosi	25.02.2024	tre anni	D.P.G.R. 26.02.2021, n. 8

Compenso

Tutte le cariche nell'ambito del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di un incarico eventualmente ricevuto.

* **Art. 7 Statuto - Il Consiglio di Amministrazione: la composizione.**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di otto membri, dei quali:

- il Presidente;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia nominato dal Magnifico Rettore;
- un rappresentante della Regione Umbria nominato dal Presidente della Giunta Regionale;
- due rappresentanti eletti fra i ricercatori che abbiano conseguito un dottorato di ricerca o altro titolo post-laurea coerenti con le finalità della Fondazione (di cui all'art. 3) e abbia, parimenti, prestato attività tecnico-scientifica nella Fondazione per almeno cinque anni, sulla base di qualsiasi forma contrattuale, con possibili intervalli, ciascuno non superiore a un anno;
- da uno a tre membri designati dai soggetti nominati ai precedenti punti a), b), c) e d), tra persone di chiara fama, universitari o comunque soggetti che operano o hanno operato nell'ambito della sanità pubblica e/o in quello delle scienze storico-sociali;

Il Consiglio di amministrazione si avvale dell'opera di un Segretario membro del Consiglio, nominato a maggioranza.

Il Consiglio dura in carica tre anni dalla nomina:

Qualora alla prevista scadenza per qualsiasi causa non venisse eletto il Consiglio nella nuova composizione, i suoi membri, con i rispettivi incarichi, rimarranno in carica fino alla elezione di quello che deve sostituire il Consiglio scaduto.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Tutte le cariche nell'ambito del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di un incarico eventualmente ricevuto.".

FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [Statuto della Fondazione](#) (artt. 10, 13, 14, 17 e 23) *
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Paolo Genovese - Lidia Vizzino - Maria Rosi	24.03.2024	tre esercizi	D.P.G.R. 25.03.2021, n. 9

Compenso

Le cariche degli Amministratori sono svolte gratuitamente in quanto onorifiche.

Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

* Statuto:

"Art. 10 (Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

- la Conferenza dei Soci
- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Direttore
- il Revisore dei Conti

Art.13 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui due su designazione diretta della Giunta della Regione Umbria, tra cui il Presidente, uno su designazione congiunta della Giunta Regionale e di Anci Umbria, uno su designazione diretta del Comune di Perugia ed uno su designazione diretta del Comune di Terni.

Il CdA è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I componenti del CdA devono essere soggetti dotati di competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili solamente per un altro mandato.

I Soci Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione da loro nominato che venisse a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso. Il consigliere sostituito resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno un Consigliere ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Omissis.

Le cariche degli amministratori sono onorifiche, quindi gratuite. Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

Omissis.

Art. 14 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione del Piano Annuale delle Attività nell'ambito delle indicazioni e delle disponibilità economico-finanziarie contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, in via meramente esemplificativa:

a) entro il trenta novembre di ogni anno propone all'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il Piano Annuale delle Attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

I progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

b) nomina il Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e ne determina il compenso;

c) adotta il Piano Annuale delle Attività e approva la relazione gestionale del Direttore;

d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;

e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili nell'ambito della previsione di bilancio;

f) delibera in merito all'adesione dei soci sostenitori;

g) per i Soci Sostenitori non Enti Locali, stabilisce la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza tra i Soci Sostenitori;

h) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

i) provvede alla scelta dei consulenti esterni.

j) approva i regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del personale e dei servizi;

k) si dota di un proprio regolamento di funzionamento anche in ordine alle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;

l) determina la quantificazione monetaria dell'eventuale apporto non pecuniario di ANCI Umbria al fondo di gestione;

m) provvede alla definizione della dotazione organica e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale;

n) delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale;

o) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;

p) delibera le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre ai Soci Fondatori.

At. 17 (Incompatibilità)

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/2013 e dai regolamenti interni di ciascuno Socio Fondatore, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

Art. 23 (Norma transitoria)

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

OPERA PIA LABORATORIO SAN FRANCESCO DI ASSISI
Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto Opera Pia - art. 7 *
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Maila Rocchi - Claudia Maria Travicelli - Luigi Tardioli	06.04.2025	quattro anni	D.P.G.R. 07.04.2021, n. 14

***Statuto**

L'art. 7 dello Statuto prevede che l'Ente è governato e diretto da un Consiglio amministrativo costituito da nove membri, tre cittadini e sei cittadine, tutti nominati per un quadriennio con possibilità di successiva rielezione. Un terzo dei suddetti componenti (un cittadino e due cittadine) è nominato dal Prefetto dell'Umbria" - ora dalla Regione Umbria, un terzo dal Pretore di Assisi - ora dal Tribunale di Perugia e un terzo dal Consiglio comunale di Assisi. Il Consiglio così costituito elegge nel proprio seno, fra i cittadini e le cittadine, il Presidente e il Segretario, anch'essi nominati per quattro anni con possibilità di rielezione.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "VILLA FABRI"

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 10, 11, 13) *
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Mirco Viola - Roberta Guglielmo	11.05.2024	Fino approv. consuntivo 3° esercizio successivo nomina	D.P.G.R. 12.05.2021 n. 21

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito.

* "Statuto

Art. 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- il Revisore unico dei Conti;

10.2 Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non minori di tre e non maggiori di cinque nominati dai fondatori Promotori.

11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione saranno a maggioranza di nomina regionale.

11.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fatta dai Fondatori Promotori che procedono alla nomina del Presidente e del Revisore Unico dei conti.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri membri fino ad un massimo di due scegliendoli tra i Partecipanti.

11.5 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono esse confermati.

Art. 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo.

13.2 In particolare il Consiglio provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare eventuali regolamenti;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, un Coordinatore della Fondazione, determinandone i compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare il Revisore Unico dei conti;
- delibera l'ammissione dei Partecipanti;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Partecipanti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;

13.3 Il Consiglio può delegare singoli affari ad uno o più dei suoi membri."

FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [l.r. 4/1992](#) (Art. 2)*
- [Statuto](#) (Art. 12)**
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Brunello Cucinelli	14.07.2024	3 anni (i componenti possono essere riconfermati)	D.P.G.R. 15.07.2021 n. 32

Compenso

L'assemblea determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione (art. 10 Statuto).

* **Art. 2 l.r. 4/1992 - Costituzione della Fondazione.**

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.

2. La Giunta regionale accerta che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione siano conformi ai requisiti e alle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come ente stabile di produzione e distribuzione teatrale ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, e ai fini dell'inserimento nel relativo elenco.

3. La Giunta regionale in particolare prevede che:

a) tra i soggetti fondatori, figurino oltre alla Regione, i Comuni di Perugia, Gubbio, Narni e Spoleto in quanto sedi del Teatro Stabile e le Province di Perugia e di Terni;

b) il Consiglio di amministrazione sia composto da persone esperte nel campo del teatro e dell'amministrazione;

c) il Presidente sia eletto dall'Assemblea, tra i componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti gli Enti fondatori;

d) uno dei membri del Consiglio sia nominato su designazione della Regione;

e) un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti siano nominati su designazione della Regione;

f) sia assicurata nel Consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione in qualità di sostenitori.

Omissis.

** **Art. 12 Statuto - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata - Funzionamento.**

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo della società di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

2. - Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.

3. - Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico. Il presidente non ha limiti di riconferma.

Omissis.

7. - Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito in prima convocazione quando intervengano almeno i due terzi dei membri, in seconda convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri.

Omissis.

10. - La Presidenza del consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.

Omissis.

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Commissione Scientifica del Premio "Edoardo Ruffini"

Riferimenti normativi

- Regolamento del Fondo "Edoardo Ruffini" (Art. 3) *
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Marco Lucio Campiani	19.07.2025	4 anni (i componenti sono rieleggibili)	D.P.G.R. 20.07.2021 n. 33

*** Regolamento del Fondo "Edoardo Ruffini"**

"Art. 3

La Commissione Scientifica del Premio "Edoardo Ruffini" è nominata dal Presidente della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche dell'Accademia Nazionale dei Lincei come segue:

- tre Soci Nazionali o Corrispondenti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, scelti rispettivamente tra i membri delle categorie, scienze filosofiche, scienze giuridiche, scienze sociali e politiche;
- un professore ordinario o associato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, designato dal Consiglio di Facoltà;
- un rappresentante designato dalla Regione Umbria, sentito il Centro Studi Giuridici e Politici.

La Commissione viene rinnovata per intero ogni quattro anni, ma i suoi componenti sono rieleggibili.
Omissis."

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
SCUOLA INFANZIA SANTA CROCE – CASA DEI BAMBINI MARIA MONTESSORI

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto (artt, 9, 10, 12, 14 e 17) *
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Marcacci Alessandra - Pittola Lorena	04.08.2026	Legislatura regionale e comunque non oltre 5 anni (i componenti restano in carica per non più di due mandati consecutivi)	D.P.G.R. 05.08.2021 n. 34

*** Statuto:**

Art. 9 - Organi di Governo

1. Sono Organi di Amministrazione della Scuola:
 - a) il Presidente, componente del consiglio di Amministrazione
 - b) il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo e vigilanza

Omissis.

Art. 10 - Disposizioni generali relative agli Organi di Amministrazione

1. I componenti degli Organi di Amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi. La durata di ciascuno mandato non può essere superiore a cinque anni.

Il mandato non può essere in ogni caso superiore alla durata dell'Ente o del soggetto che ha provveduto alla nomina.

Omissis.

5. Gli Organi uscenti restano in carica ad ogni effetto sino all'insediamento di quelli subentranti.

Art. 12 - Incompatibilità

1. La carica di amministratore e di Direttore della Scuola è incompatibile con la carica di:
 - a) amministratore di Comune, Comunità montana, Provincia o Regione;
 - b) Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario dell'azienda Sanitaria Locale ove insiste l'Azienda;
 - c) dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune, Provincia o Regione.
2. Non può essere nominato amministratore della Scuola:
 - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa, che fornisca servizi alla Scuola;
 - b) il dipendente della Scuola, ovvero il prestatore d'opera nei confronti della Scuola stessa;
 - c) colui che abbia lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Scuola;
 - d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Scuola, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Scuola, è stato legalmente messo in mora;
 - f) colui che si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali) e s.m.i..

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso di specifica qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende Pubbliche o Private, e per funzioni ricoperte, sono nominati come segue:
 - a) in numero di due, dal Comune nel quale l'Azienda ha la propria sede legale;
 - b) in numero di due indicati dalla Regione dell'Umbria;
 - c) in numero di uno, dal sodalizio di San Martino, con sede in Perugia.

Art. 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo amministrativo dell'Ente definendone gli obiettivi e i programmi da attuare, indicandone le priorità ed emanando direttive di carattere generale dell'azione amministrativa per la gestione, individuando nella figura del Direttore il responsabile della gestione e dei risultati conseguiti.
2. Il Consiglio d' Amministrazione è organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
3. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
 - a) nomina il Direttore;
 - b) definisce gli indirizzi generali, gli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - c) individua e assegna al Direttore le risorse umane, nonché materiali e le attività economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;

- d) approva i bilanci (pluriennale di previsione, annuale d'esercizio , preventivo e consuntivo), nonché il documento di programmazione economica e l'eventuale piano di rientro in caso di esercizio chiuso in perdita;
 - e) verifica l'azione amministrativa e la gestione, nonché i relativi risultati, e adotta i provvedimenti consequenziali;
 - f) delibera le modifiche statutarie e l'adozione dei regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - g) individua forme di collaborazione con altri enti, anche mediante la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni;
5. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:
- a) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
 - b) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
 - c) approvare la dotazione organica della Scuola, su proposta del Direttore;
 - d) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio nell'interesse della Scuola;
 - e) approvare le proposte di convenzioni, nonché di costituzione e di modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
 - f) designare i rappresentanti dell'Ente presso altri Enti od Istituzioni;
 - g) revocare i componenti del Consiglio, nei casi previsti ovvero pronunciarne la decadenza.
6. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:
- h) approva la trasformazione del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - i) adotta il proprio regolamento Organizzativo e quello di Contabilità;
 - l) determina, nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 328/2001 e dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e i compensi dovuti all'Organo di revisione contabile;
 - m) approva gli indirizzi per la predisposizione dei contratti di servizio;
 - n) approva la proposta di partecipazione a forme sperimentali di gestione dei servizi.
7. Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
- a) approvazione delle rette o tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'Azienda;
 - b) autorizzazioni alla accettazione di lasciti e donazioni;
 - c) nomina del Tesoriere per il servizio di tesoreria dell'Ente;
 - d) autorizzazione alla contrattazione dei mutui;
 - e) autorizzazione alla stipulazione, nei casi e nelle misure ammesse, dei contratti decentrati aziendali;
 - f) nomina dei Revisori dei conti di propria competenza ai sensi del successivo art. 29;
 - g) costituzione di società e partecipazione ad enti, associazioni e consorzi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto.
8. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi, ovvero compiti concernenti particolari settori di attività dell'Ente, al Presidente, o ad uno o più dei suoi membri e può avvalersi di consulenze tecniche esterne.”.

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL UMBRIA

Presidente

Riferimenti normativi

- [l.r. 1/2018*](#) (artt. 17, 18)
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Giubboni Stefano	20.10.2024	3 anni (non può comunque eccedere la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta)	D.P.G.R. 21.10.2021 n. 41

Compenso

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

* Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 18

(Presidente)

1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria.
5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23, comma 2."

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [l.r. 1/2018*](#) (artt. 17, 18 bis)
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Ferretti Alessandro - Gentile Anita	20.10.2024	3 anni (non può comunque eccedere la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta)	D.P.G.R. 21.10.2021 n. 42

Compenso

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

* Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 18 bis

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità, uno dei quali nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e il secondo nel campo della formazione professionale. I membri cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari decaduti dalla carica o deceduti.
2. Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:
 - a) il regolamento di organizzazione;
 - b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
 - c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - d) l'articolazione organizzativa;
 - e) il regolamento di contabilità;
 - f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
 - g) il conto consuntivo;
 - h) la relazione annuale sulle attività svolte."

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL UMBRIA

Direttore

Riferimenti normativi

- [l.r. 1/2018*](#) (artt. 17, 19)
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Nicastro Paola	2024	Non oltre la durata della legislatura regionale	D.P.G.R. 27.10.2021 n. 43

Compenso

Determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

L'incarico ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Con contratto di diritto privato sono disciplinati termini e condizioni del rapporto di lavoro.

* Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 19

(Direttore)

1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.
5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.
6. Il Direttore, inoltre:
 - a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
 - b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
 - c) cura le relazioni sindacali;
 - d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
 - e) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 18 bis, comma 3;
 - f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.
7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.
8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente."

FONDAZIONE "OPERA PIA SAN MARTINO DI FONTANA PRO INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVENTÙ"

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 3 e 4) *
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Cappannella Silvana - Polidori Fiorella	03.11.2025	4 anni (i componenti possono essere riconfermati)	DPGR 04.11.2021 n. 44

Compenso

I componenti il Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività gratuitamente.

* Statuto:

"Art. 3 Struttura della Fondazione - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Segretario;
 - i Consiglieri delegati.

Art. 4 -Consiglio di Amministrazione

a) - Composizione

1. La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da otto (8) membri, composto:

- dal Presidente della Fondazione, che è pure Presidente del Consiglio di Amministrazione, da individuarsi secondo quanto previsto dal successivo articolo 5;
- dal Direttore pro-tempore dell'Ufficio Amministrativo della Curia Arcivescovile di Perugia - Città della Pieve o dal Cancelliere della medesima, designato dall'Arcivescovo di Perugia;
- da un membro del Consiglio Presbiteriale di Perugia, designato dall'Arcivescovo di Perugia;
- da un Parroco designato dall'Arcivescovo di Perugia tra i parroci titolari di una delle parrocchie della Diocesi di Perugia;
- da un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Perugia;
- da un rappresentante della Comunità Parrocchiale nel cui ambito territoriale ha sede la Fondazione, avente residenza nel territorio parrocchiale, designato dall'Arcivescovo di Perugia, su segnalazione del Parroco;
- da due membri designati dal Consiglio regionale dell'Umbria tra soggetti con documentata esperienza nel campo dell'amministrazione scolastica;

2. I Consiglieri diversi dal Presidente durano in carica per quattro (4) anni ed alla scadenza possono essere riconfermati nella carica. Alla loro scadenza il Presidente dovrà chiedere al soggetto deputato alla nomina di procedere a nuova designazione.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di riservatezza sulle attività e sulle decisioni dello stesso e prestano la propria attività a favore della Fondazione in modo gratuito.

b) - Attribuzioni

4. Il consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- determina le attività da espletare conformemente allo scopo di cui all'art. 2;
- delibera sul compimento degli atti di amministrazione, con competenza esclusiva in merito al compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- sovrintende alla regolarità amministrativa e contabile della Fondazione ed alla gestione del patrimonio e del personale;
- nomina al suo interno un Consigliere delegato al controllo dei dati contabili e della veridicità, correttezza e regolarità delle registrazioni contabili, che riferisce al Consiglio stesso.

Omissis."